

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

Presidenza del Presidente **FINESSI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro » (2174), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 373
CHIELLI (PCI) . . . . .	373

*I lavori hanno inizio alle ore 10,55.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro » (2174), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dis-

egno di legge: « Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro », d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.

**CHIELLI.** Devo rilevare, signor Presidente, che i chiarimenti e le argomentazioni forniteci nel corso della seduta di ieri, sulla utilità di questo provvedimento, dal relatore e dal rappresentante del Governo non sono riusciti a fugare i miei dubbi. A mio parere questo provvedimento non comporta alcun tipo di vantaggi nè alcuna utilità sia per i produttori che per i consumatori del nostro Paese. Pertanto la posizione ed il voto della mia parte politica a questo provvedimento sono e restano contrari.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "burro" è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

La denominazione "burro di qualità" è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze.

Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro", purchè seguita dall'indicazione della specie animale.

Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualità" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualità" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrità, è consentito a condizione che

il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo ».

Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

## Art. 2.

L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, è punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio ».

**È approvato.**

## Art. 3.

L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi ».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11.*